

# COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

CRC/C/GC/10

Quarantaquattresima sessione

15 gennaio – 2 febbraio 2007

## COMMENTO GENERALE N. 10

I diritti dell'infanzia  
e dell'adolescenza  
in materia di  
giustizia minorile

---

Il seguente Commento generale n. 10, su **I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile**, è stato pubblicato dal Comitato sui diritti dell'infanzia il 9 febbraio 2007.

Il Comitato pubblica regolarmente la sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parti nel compimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione e di sostenere le organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate nel conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione, il Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

## SOMMARIO

I.	INTRODUZIONE	5
II.	LE FINALITÀ DEL PRESENTE COMMENTO GENERALE	6
III.	GIUSTIZIA MINORILE: I PRINCIPI FONDAMENTALI DI UNA POLITICA ORGANICA	6
IV.	GIUSTIZIA MINORILE: GLI ELEMENTI CHIAVE DI UNA POLITICA ORGANICA	10
	A. Prevenzione della delinquenza minorile	10
	B. Interventi/ <i>Diversion</i>	12
	C. Età e minori in conflitto con la legge	15
	D. Le garanzie di un processo equo	18
	E. Disposizioni	27
	F. Privazione della libertà che comprende la detenzione precedente al processo e l'incarcerazione successiva al processo	29
V.	L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE	33
VI.	CRESCITA DELLA CONSAPEVOLEZZA E FORMAZIONE	34
VII.	RACCOLTA DATI, VALUTAZIONE E RICERCA	35



## COMMENTO GENERALE N. 10

### I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile

#### I. INTRODUZIONE

1. All'interno dei rapporti sottoposti al Comitato sui diritti dell'infanzia (d'ora innanzi: il Comitato), gli Stati parti rivolgono spesso particolare attenzione ai diritti dei minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di reato, a cui viene anche fatto riferimento come "minori in conflitto con la legge". In linea con le indicazioni del Comitato riguardo alla stesura dei rapporti periodici, l'attuazione degli articoli 37 e 40 della Convenzione sui diritti dell'infanzia (d'ora innanzi: CRC) rappresenta il nucleo principale delle informazioni fornite dagli Stati parti. Il Comitato osserva con apprezzamento i molti sforzi compiuti per amministrare la giustizia minorile in maniera conforme con la CRC. Tuttavia, risulta chiaro che molti Stati parti devono ancora compiere molti progressi al fine di raggiungere la totale conformità con la CRC, per esempio in materia di diritti procedurali, di sviluppo e attuazione di misure per trattare i minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari e per giungere alla privazione della libertà solamente come provvedimento di ultima risorsa.
2. Il Comitato è allo stesso tempo preoccupato per la mancanza di informazioni riguardo alle misure che gli Stati parti hanno adottato per impedire che i minori si trovino in conflitto con la legge. Ciò potrebbe essere il risultato della mancanza di una politica organica in materia di giustizia minorile. Questo spiegherebbe anche la ragione per cui molti Stati parti sono forniti solo di dati statistici (molto) limitati riguardo al trattamento dei minori in conflitto con la legge. L'esame delle *performance* degli Stati parti in ambito di giustizia minorile rappresentano il motivo di questo Commento generale, attraverso il quale il Comitato vuole fornire agli Stati parti indicazioni e raccomandazioni più elaborate, utili ai loro sforzi di istituire un'amministrazione della giustizia minorile in conformità con la CRC. Tale giustizia minorile, che *inter alia* dovrebbe promuovere il ricorso a misure alternative come la *diversion* e la giustizia riparativa, fornirà agli Stati parti le opportunità di dare una risposta efficace ai minori in conflitto con la legge, servendo non solo l'interesse superiore di tali minori ma anche l'interesse a breve e lungo termine dell'intera società.

## II. LE FINALITÀ DEL PRESENTE COMMENTO GENERALE

3. Innanzitutto, il Comitato desidera sottolineare il fatto che la CRC richiede agli Stati parti di sviluppare e attuare una politica organica sulla giustizia minorile. Tale approccio organico non dovrebbe essere limitato all'attuazione delle norme specifiche contenute negli articoli 37 e 40 della CRC, ma dovrebbe considerare anche i principi generali sanciti negli articoli 2, 3, 6 e 12 della CRC, e tutti gli altri articoli pertinenti della CRC, come gli articoli 4 e 39. Pertanto, le finalità di questo Commento generale sono:

- incoraggiare gli Stati parti a sviluppare e attuare una politica organica sulla giustizia minorile al fine di prevenire e di contrastare la delinquenza minorile sulla base e in conformità con la CRC, e ricercare a tal proposito orientamento e supporto dall'Interagency Panel on Juvenile Justice, composto da rappresentanti di OHCHR, UNICEF, UNODC e delle Ong, istituito dalla Risoluzione 1997/30 dell' ECOSOC;
- fornire agli Stati parti indicazioni e raccomandazioni utili al contenuto di tale politica organica sulla giustizia minorile, ponendo una particolare attenzione alla prevenzione della delinquenza minorile, all'introduzione di misure alternative che permettano di rispondere alla delinquenza minorile, senza ricorrere a procedimenti giudiziari, e utili all'interpretazione e all'attuazione di tutte le altre norme contenute negli articoli 37 e 40 della CRC;
- promuovere l'integrazione di altre norme internazionali all'interno di una politica nazionale organica sulla giustizia minorile, in particolare le Regole minime standard delle Nazioni Unite sull'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (Regole dell'Havana), e le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riad).

## III. GIUSTIZIA MINORILE: I PRINCIPI FONDAMENTALI DI UNA POLITICA ORGANICA

4. Prima di elaborare i requisiti previsti dalla CRC in maniera più dettagliata, il Comitato menzionerà innanzitutto i principi fondamentali di una politica organica sulla giustizia minorile. Nell'amministrare la giustizia minorile, gli Stati parti sono tenuti ad applicare sistematicamente i principi generali contenuti negli articoli 2, 3, 6 e 12 della CRC, nonché i principi fondamentali della giustizia minorile sanciti negli articoli 37 e 40 della CRC.

*4a. Non discriminazione (art. 2).* Gli Stati parti devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti i minori in conflitto con la legge ven-

gano trattati allo stesso modo. Occorre porre particolare attenzione alla discriminazione e alle disparità *de facto*, le quali potrebbero essere il risultato della mancanza di una politica coerente, e coinvolgere tutti i gruppi di minori vulnerabili, come i minori che vivono in strada, i minori che appartengono a minoranze razziali, etniche, religiose o linguistiche, i minori disabili e i minori che si trovano ripetutamente in conflitto con la legge (recidivi). A tal proposito, risulta determinante la formazione di tutti i professionisti impegnati nell'amministrazione della giustizia minorile (vedi par. 32 di seguito), nonché l'istituzione di regole, regolamenti o protocolli che favoriscano un pari trattamento del minore reo e che forniscano risarcimenti, rimedi e indennizzi. Molti minori in conflitto con la legge sono doppiamente vittime della discriminazione, ad esempio nel momento in cui tentano di accedere all'educazione o al mercato del lavoro. È necessaria l'adozione di misure che impediscano tale discriminazione, *inter alia* fornendo ai minori (ex) rei il supporto e l'assistenza appropriati nel loro impegno a reinserirsi nella società. È necessario inoltre condurre campagne pubbliche che enfatizzino il loro diritto ad assumere un ruolo costruttivo all'interno della società (art. 40(1) CRC). È piuttosto comune che i codici penali contengano norme che criminalizzano i problemi comportamentali dei minori, come il vagabondaggio, l'assenza ingiustificata da scuola, gli atti di fuga e altri, che spesso sono il risultato di problemi psicologici o socio economici. Una questione che suscita particolare preoccupazione è la criminalizzazione delle bambine e dei bambini che vivono in strada. Tali atti, conosciuti anche come *Status Offences* non sono considerati reati se commessi da un adulto. Il Comitato raccomanda gli Stati parti di abolire le norme riguardo agli *Status Offences* al fine di istituire un pari trattamento ai sensi della legge per i bambini e gli adulti. A tal proposito, il Comitato si riferisce anche all'articolo 56 delle Linee Guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Le Linee guida di Riad): "Al fine di impedire l'ulteriore stigmatizzazione, vittimizzazione e criminalizzazione dei minori, dovrebbe essere emanata una legislazione per garantire che qualsiasi condotta che non venga considerata un reato o criminalizzata se commessa da un adulto, allo stesso modo non venga considerata reato nè criminalizzata se commessa da un minore."

Inoltre, comportamenti come il vagabondaggio, l'accattonaggio o la fuga dovrebbero essere trattati attraverso l'attuazione di misure di protezione dei minori includendo un sostegno efficace per i genitori e/o altri tutori e misure che affrontino le cause alla base di tali comportamenti.

**4b. Interesse superiore del bambino (art. 3).** In tutte le decisioni relative all'amministrazione della giustizia minorile, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione primaria. I minori differiscono dagli adulti nei loro sviluppi fisici e psicologici, nelle loro esigenze edu-

cative ed emozionali. Tali differenze costituiscono le basi del minore grado di colpevolezza dei minori in conflitto con la legge. Queste e altre differenze costituiscono le motivazioni per un sistema di giustizia minorile separato e per richiedere un diverso trattamento dei minori. La protezione dell'interesse superiore del minore significa, ad esempio, che le finalità tradizionali della legge penale (repressione/punizione) devono essere sostituite dalle finalità di giustizia riparativa e riabilitativa nel trattamento dei minori rei. Ciò può essere fatto in accordo con l'attenzione ad una efficace sicurezza pubblica.

- 4c. *Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6).* Tale diritto inerente ogni minore dovrebbe guidare e ispirare gli Stati parti a sviluppare politiche e programmi efficaci per la prevenzione della delinquenza minorile, perché è inutile dire che la delinquenza ha un impatto (molto) negativo sullo sviluppo del minore. Inoltre, questo diritto fondamentale dovrebbe risolversi in una politica che risponda alla delinquenza minorile in modo tale da favorire lo sviluppo del minore. La pena capitale e la reclusione a vita senza possibilità di rilascio sono esplicitamente proibite nell'articolo 37(a) CRC (vedi par. 27-28 di seguito). L'uso della privazione della libertà ha conseguenze (molto) negative per lo sviluppo armonioso del minore e ne ostacola seriamente il reinserimento nella società. A tal proposito, l'articolo 37(b) della CRC afferma esplicitamente che la privazione della libertà, incluso l'arresto, la detenzione e l'imprigionamento dovrebbero essere utilizzati solamente come provvedimenti di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile, in modo tale che il diritto del minore allo sviluppo sia totalmente rispettato e garantito (vedi par. 28 di seguito)<sup>1</sup>.
- 4d. *Il diritto di essere ascoltato (art. 12).* Il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa dovrebbe essere pienamente rispettato e attuato in ogni fase del processo minorile (vedi par. 23(c) di seguito). Il Comitato osserva che le opinioni dei bambini coinvolti nel sistema di giustizia minorile stanno diventando sempre più una forza motrice per i miglioramenti e le riforme e per l'attuazione dei diritti.
- 4e. *Dignità (art. 40(1)).* La CRC fornisce una serie di principi fondamentali per il trattamento da accordare ai minori in conflitto con la legge:

- Il trattamento conforme alla dignità e al valore personale del minore. Tale principio riflette il diritto umano fondamentale sancito dall'articolo

1. Notare che i diritti del minore privato della libertà, come riconosciuto nella CRC, si applicano in relazione ai minori in conflitto con la legge e ai minori collocati in istituti a scopo di cura, protezione o trattamento includendo gli istituti di salute mentale, gli istituti educativi, gli istituti per la disintossicazione e i centri per immigrati.



1 della Dichiarazione universale dei diritti umani secondo cui tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali nella dignità e nei diritti. Questo diritto insito nella dignità e nel valore personale, al quale il preambolo della CRC si riferisce esplicitamente, deve essere rispettato e protetto lungo l'intero processo di trattamento del minore, dal primo contatto con le forze dell'ordine fino all'attuazione di tutte le misure per il trattamento dei minori.

- Il trattamento che rinforza il rispetto da parte del minore per i diritti umani e le libertà degli altri. Questo principio è in linea con la considerazione del preambolo secondo la quale un bambino dovrebbe essere educato nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite. Ciò significa anche che, all'interno del sistema di giustizia minorile, il trattamento e l'educazione dei minori devono essere finalizzati allo sviluppo del rispetto dei diritti umani e delle libertà (vedi art. 29(1)(b) CRC e GC n. 1 sulle finalità dell'educazione). Risulta ovvio che questo principio di giustizia minorile richiede un pieno rispetto e una totale attuazione delle garanzie per un processo equo riconosciuto nell'articolo 40(2) CRC (vedi par. 23 di seguito). Se gli attori principali nella giustizia minorile, come gli ufficiali di polizia, i pubblici ministeri, i giudici e gli agenti addetti alla libertà vigilata non rispettano e garantiscono pienamente queste garanzie, come possono pretendere che con tali mediocri esempi il minore rispetterà i diritti umani e la libertà fondamentale degli altri?
- Il trattamento che tiene in considerazione l'età del minore e ne promuove il reinserimento e l'assunzione di un ruolo costruttivo all'interno della società. Questo principio deve essere applicato, osservato e rispettato lungo l'intero processo di trattamento del minore, dal primo contatto con le forze dell'ordine fino all'attuazione di tutte le misure di trattamento del minore. Questo principio richiede che tutti i professionisti impegnati nell'amministrazione della giustizia minorile siano informati in larga misura riguardo allo sviluppo, alla dinamica e alla crescita continua dei minori, su ciò che è adatto al loro benessere e alle forme diffuse di violenza nei confronti dei minori.
- Il rispetto della dignità del minore richiede che tutte le forme di violenza nel trattamento dei minori in conflitto con la legge vengano proibite e impedito. I rapporti sottoposti al Comitato mostrano che la violenza si verifica in tutte le fasi del processo della giustizia minorile, dal primo contatto con la polizia, durante il periodo di detenzione precedente al processo e durante il soggiorno nelle strutture di trattamento e in altre strutture per i minori condannati alla privazione della libertà. Il Comitato sollecita gli Stati parti ad adottare misure efficaci al fine di impedire tale violenza e assicurare che i colpevoli vengano consegnati alla giustizia e di fornire un *follow up* efficace alle raccomandazioni formulate nel

“Rapporto delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini” presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’ottobre 2006 (A/61/299). Il Comitato riconosce che il mantenimento della sicurezza pubblica sia una finalità legittima del sistema giudiziario. Tuttavia, il Comitato è dell’opinione che tale finalità viene servita meglio attraverso il pieno rispetto e la totale attuazione dei principi fondamentali della giustizia minorile come sanciti nella CRC.

#### **IV. GIUSTIZIA MINORILE: GLI ELEMENTI CHIAVE DI UNA POLITICA ORGANICA**

Una politica organica sulla giustizia minorile deve trattare i seguenti elementi chiave: la prevenzione della delinquenza minorile; gli interventi senza ricorrere a procedimenti giudiziari e gli interventi nell’ambito dei procedimenti giudiziari; l’età minima per la responsabilità penale e l’età massima per la giustizia minorile; le garanzie per un processo equo; e la privazione della libertà includendo la detenzione precedente al processo e l’incarcerazione successiva al processo.

##### **A. Prevenzione della delinquenza minorile**

5. Uno degli obiettivi principali dell’attuazione della CRC è quello di promuovere un pieno e armonioso sviluppo della personalità, delle attitudini e delle capacità mentali e fisiche del bambino (preambolo e artt. 6 e 29 CRC). Il bambino deve essere preparato a vivere una vita indipendente e responsabile all’interno di una società libera (preambolo e art. 29 CRC), nella quale possa assumere un ruolo costruttivo nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali (artt. 29 e 40 della CRC). A tal proposito i genitori hanno la responsabilità di fornire al bambino, in modo conforme allo sviluppo delle proprie capacità, le indicazioni e l’orientamento appropriato all’esercizio dei diritti riconosciuti nella Convenzione. Alla luce di queste e di altre norme della CRC, non è ovviamente nell’interesse superiore del bambino il fatto che si trovi a crescere in circostanze che potrebbero causare un rischio maggiore o serio di essere coinvolto in attività illecite. Dovrebbero essere adottate diverse misure al fine di attuare pienamente e in maniera equa i diritti a un adeguato livello di vita (art. 27 CRC), al miglior stato di salute possibile e a beneficiare di servizi sanitari (art. 24 CRC), all’educazione (artt. 28 e 29 CRC), alla protezione da ogni forma di violenza, oltraggio o abuso (art. 19 CRC), e dallo sfruttamento economico o sessuale (artt. 32 e 34 CRC), e ad altri servizi appropriati per l’assistenza o la protezione dei bambini.

6. Come asserito precedentemente, una politica di giustizia minorile che non preveda una serie di misure finalizzate alla prevenzione della delinquenza minorile risulta incompleta. Gli Stati parti dovrebbero integrare totalmente all'interno della loro politica nazionale sulla giustizia minorile le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (le Linee guida di Riad) adottate dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 14 dicembre 1990 (Risoluzione 45/112).
7. Il Comitato appoggia pienamente le Linee guida di Riad e concorda nel ritenere che l'enfasi dovrebbe essere posta sulle politiche di prevenzione che agevolano la totale integrazione e socializzazione di tutti i bambini, in particolare all'interno delle famiglie, della comunità, tra i coetanei, all'interno delle scuole, degli istituti professionali e del mondo del lavoro, nonché all'interno di organizzazioni di volontariato. Ciò significa, *inter alia*, che i programmi di prevenzione dovrebbero focalizzarsi sul sostegno alle famiglie particolarmente vulnerabili, sul coinvolgimento delle scuole nell'insegnamento dei valori fondamentali (incluso le informazioni riguardo ai diritti e alle responsabilità dei minori e dei genitori ai sensi della legge), e accordando cura e attenzione particolari ai minori a rischio. A tal proposito, particolare attenzione deve essere posta anche ai minori che abbandonano la scuola o che non completano la loro istruzione. Viene raccomandato l'uso di gruppi di supporto di coetanei e l'intenso coinvolgimento dei genitori. Gli Stati parti dovrebbero sviluppare servizi e programmi su base comunitaria, che rispondano alle esigenze particolari, ai problemi, alle preoccupazioni e agli interessi dei minori, in particolare dei minori che si trovano ripetutamente in conflitto con la legge, e che forniscano orientamento e consulenza appropriati alle loro famiglie.
8. Gli articoli 18 e 27 della CRC confermano l'importanza della responsabilità dei genitori nell'educazione dei loro bambini, ma allo stesso tempo la CRC richiede agli Stati parti di fornire ai genitori (o ad altri tutori) l'assistenza necessaria all'adempimento delle loro responsabilità. Le misure di assistenza dovrebbero focalizzarsi non solo sulla prevenzione delle situazioni negative, ma anche e maggiormente, sulla promozione del potenziale sociale dei genitori. Vi è una ricchezza di informazioni sui programmi di prevenzione su base familiare, come la formazione del genitore, i programmi che accrescono l'interazione genitore-figlio, e i programmi domiciliari, i quali possono essere attivati nella primissima infanzia. Inoltre, l'educazione nella prima infanzia ha mostrato essere correlata a un tasso più basso di violenza e di criminalità futuri. A livello comunitario, sono stati raggiunti risultati positivi grazie a programmi come il CTC (Communities that care), una strategia di prevenzione focalizzata sul rischio.

9. Gli Stati parti dovrebbero promuovere e sostenere totalmente il coinvolgimento dei bambini, in conformità con l'articolo 12 della CRC, dei genitori, dei leader della comunità e di altri attori principali (ad es. rappresentanti delle Ong, servizi sociali e di assistenza sociale) nello sviluppo e nell'attuazione di programmi di prevenzione. La qualità di tale coinvolgimento è il fattore chiave per il successo di questi programmi. Il Comitato raccomanda gli Stati parti di ricercare sostegno e consiglio dall'Interagency Panel on Juvenile Justice per sviluppare programmi di prevenzione efficaci.

## **B. Interventi/*Diversion* (vedi anche Parte E di seguito)**

10. Le autorità dello Stato possono adottare due tipologie di interventi per trattare i minori sospettati, accusati, o riconosciuti colpevoli di reato penale: misure senza ricorrere a procedimenti giudiziari e misure nel contesto di procedimenti giudiziari. Il Comitato rammenta agli Stati parti di garantire con estrema cura che i diritti umani del minore e le garanzie legali siano perciò pienamente rispettate e protette. I minori in conflitto con la legge, includendo i minori recidivi, hanno il diritto di essere trattati in maniera tale da promuoverne il reinserimento e l'assunzione di un ruolo costruttivo all'interno della società (art. 40(1) CRC). L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un minore possono essere utilizzati solamente come provvedimento di ultima risorsa (art. 37(b) CRC). Risulta pertanto necessario – in quanto parte di una politica integrale sulla giustizia minorile – sviluppare e attuare una vasta gamma di misure efficaci per garantire che i minori vengano trattati in maniera appropriata al loro benessere e adeguata sia alla loro situazione sia al reato da loro commesso. In particolare, devono essere disponibili una varietà di trattamenti come le cure, l'orientamento, la supervisione, l'assistenza, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di istruzione generale e di formazione professionale e altre alternative alle misure istituzionali (art. 40(4) CRC).
11. *Interventi senza ricorrere a procedimenti giudiziari.*  
In base all'articolo 40(3) CRC, gli Stati parti cercheranno di promuovere misure per trattare i minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di illecito senza ricorrere a procedimenti giudiziari, ogni qual volta ciò venga considerato appropriato e auspicabile. Dato che la maggioranza dei minori rei commette solamente reati minori, una gamma di misure che comportano la rimozione dal processo penale minorile e il ricorso a misure alternative (= *diversion*) dovrebbero tradursi in una pratica radicata e dovrebbero essere adottate nella maggior parte dei casi.

12. Secondo l'opinione del Comitato, l'obbligo degli Stati parti di promuovere misure che trattano i minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari si applica in relazione, ma certamente non in maniera limitata, ai minorenni che commettono reati minori, come il taccheggio o altri reati di danno patrimoniale limitato, e ai minori rei per la prima volta. In numerosi Stati parti le statistiche indicano che gran parte (e spesso la maggioranza) dei reati commessi dai minori rientrano in queste categorie. Risulta in linea con i principi enunciati nell'articolo 40(1) della CRC trattare tutti questi casi senza ricorrere a procedimenti giudiziari. Inoltre, al fine di evitare la stigmatizzazione, questo approccio ha buoni esiti sia per i minori che per gli interessi di sicurezza pubblica, e ha dimostrato di essere più efficiente. Gli Stati parti dovrebbero adottare misure per trattare i minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari come parte integrante del loro sistema di giustizia minorile, e garantire che i diritti umani dei bambini e le garanzie legali siano perciò protette e rispettate (art. 40(3)(b) CRC).
13. Viene lasciata alla discrezione degli Stati parti la decisione riguardo l'esatta natura e il contenuto delle misure che trattano i minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari, e adottare i provvedimenti legislativi o di altro tipo necessari alla loro attuazione. Nonostante ciò, sulla base delle informazioni fornite nei rapporti da alcuni Stati parti, risulta evidente lo sviluppo di una varietà di programmi su base comunitaria, come i servizi di comunità, la supervisione e l'orientamento attraverso assistenti sociali, l'affidamento provvisorio ai servizi sociali, il dialogo esteso ai gruppi parentali e altre forme di giustizia riparativa includendo il risarcimento e l'indennizzo delle vittime. Altri Stati parti dovrebbero beneficiare di tali esperienze. Per quanto concerne il pieno rispetto dei diritti umani e le garanzie legali, il Comitato si riferisce alle parti attinenti all'articolo 40 della CRC ed enfatizza le seguenti:
- la *diversion* (=insieme di misure che trattano i minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di reato senza ricorrere a procedimenti giudiziari) dovrebbe essere utilizzata solamente nel caso sussista una prova convincente che il minore abbia commesso il presunto reato, che egli/ella se ne assuma liberamente e volontariamente la responsabilità, e che non venga fatta alcuna pressione o intimidazione per ottenere tale assunzione e, infine, che l'assunzione non sarà utilizzata contro di lui/lei nei successivi procedimenti giudiziari;
  - il minore deve dare il proprio consenso per iscritto alla *diversion* liberamente e volontariamente, consenso che dovrebbe basarsi su informazioni specifiche e adeguate riguardo alla natura, al contenuto e alla dura-

ta della misura, e riguardo alle conseguenze di una mancata cooperazione, di un mancato svolgimento e completamento della misura. Al fine di ottenere un maggior coinvolgimento parentale, gli Stati parti potrebbero considerare anche di richiedere il consenso dei genitori, ad esempio, in particolare quando il minore ha un'età inferiore ai 16 anni;

- la legge deve contenere norme specifiche che indicano in quali casi è possibile ricorrere alla *diversion*, e la polizia, i pubblici ministeri e/o altri organi che prendono decisioni a tal proposito dovrebbero essere regolamentati ed esaminati, in particolare, per proteggere il minore dalla discriminazione;
- al minore deve essere data la possibilità di consultarsi con l'assistente legale o altra figura appropriata riguardo la possibilità e l'auspicabilità della *diversion* offerta dalle autorità competenti, e riguardo la possibilità di riesaminare la misura;
- l'adempimento della *diversion* da parte del minore dovrebbe concludersi con una definitiva e finale chiusura del caso. Sebbene documenti a carattere confidenziale della *diversion* possano essere mantenuti per scopi amministrativi e di riesame, queste non dovrebbero essere considerate come "precedenti penali" e la condanna del minore precedentemente soggetto a *diversion* non deve essere considerata. Se viene effettuata una qualsiasi registrazione riguardo questo evento, l'accesso alle informazioni dovrebbe essere accessibile esclusivamente per un periodo di tempo limitato, per esempio al massimo un anno, alle autorità competenti autorizzate a trattare i minori in conflitto con la legge.

#### 14. *Interventi nel contesto di procedimenti giudiziari.*

Nel momento in cui le autorità competenti avviano procedimenti giudiziari (generalmente dall'ufficio del pubblico ministero), devono essere applicati i principi di un processo equo e imparziale (vedi Parte D di seguito). Il sistema di giustizia minorile dovrebbe, allo stesso tempo, fornire ampie opportunità di trattare i minori in conflitto con la legge utilizzando misure sociali e/o educative, e limitare strettamente l'uso della privazione della libertà, e in particolare, la detenzione precedente al processo come provvedimento di ultima risorsa. Nella fase preliminare del processo, la privazione della libertà deve essere utilizzata solamente come provvedimento di ultima risorsa e durare il meno possibile (art. 37(b) CRC). Ciò significa che gli Stati parti dovrebbero disporre di un servizio di assistenza sociale formato in maniera adeguata al fine di permettere l'uso maggiore ed efficace di disposizioni come l'orientamento, la supervisione, l'assistenza sociale, il monitoraggio su base comunitaria e i centri di rapporto giornaliero e la possibilità di rilascio anticipato dalla privazione della libertà.

15. Il Comitato rammenta agli Stati parti che, in conformità con l'articolo 40(1) della CRC, il reinserimento richiede di non intraprendere alcuna azione che possa impedire la totale partecipazione del minore all'interno della propria comunità, come la stigmatizzazione, l'isolamento sociale, o la pubblicità negativa dello stesso. Affinché un minore in conflitto con legge sia trattato in maniera tale da promuoverne il reinserimento, occorre che tutte le azioni favoriscano il minore nel divenire un membro costruttivo della propria società.

### **C. Età e minori in conflitto con la legge**

16. *L'età minima per la responsabilità penale (MACR).*

I rapporti degli Stati parti rivelano l'esistenza di diverse soglie di età rilevanti ai fini della imputabilità penale. Esse variano da una fascia di età molto bassa di 7 o 8 anni fino a una fascia di età alta, ammirabile, di 14 o 16 anni. Molti Stati parti utilizzano due età minime di responsabilità penale. I minori in conflitto con la legge che al tempo della perpetrazione del reato avevano un'età pari o superiore all'età minima più bassa, ma inferiore all'età minima più alta sono considerati responsabili penalmente solamente se hanno la maturità richiesta a tal proposito. La valutazione di tale maturità viene lasciata al giudice o alla corte, spesso senza che venga richiesto un intervento da parte di uno psicologo, e si conclude nella pratica dell'uso dell'età minima più bassa nei casi di crimini gravi. Spesso, il sistema delle due età minime non è solamente deviante, ma lascia anche molto alla discrezione del giudice o della corte e potrebbe risolversi in pratiche discriminatorie. Alla luce di questa ampia gamma di età minime di responsabilità penale, il Comitato desidera fornire agli Stati parti orientamenti e raccomandazioni chiare riguardo l'età minima di responsabilità penale.

L'articolo 40(3) della CRC richiede che gli Stati parti cerchino di promuovere, *inter alia*, (vedi sezione a) l'istituzione di un'età minima al di sotto della quale i minori vengano ritenuti incapaci di commettere reato penale, ma non menziona alcuna età minima specifica a tal proposito.

Il Comitato interpreta questa norma come un obbligo per gli Stati parti di istituire un'età minima per la responsabilità penale (MACR). Tale età minima implica che:

- i minori che commettono un reato a un'età inferiore a quella minima non possono essere ritenuti responsabili secondo la procedura penale. Persino i minori (molto) piccoli hanno la capacità di infrangere il diritto penale ma se commettono un reato a un'età inferiore da quella stabilita dalla MACR l'assunzione inconfutabile è che essi non possono essere

formalmente ritenuti responsabili secondo la procedura penale. Occorre adottare, qualora fosse ritenuto necessario, misure di protezione speciale per questi minori nel loro interesse superiore;

- i minori di età pari o superiore a quella stabilita dalla MACR all'epoca della perpetrazione di un reato (o violazione del diritto penale) ma aventi meno di 18 anni (vedi anche para. 19-21 seguenti) possono essere formalmente accusati e soggetti a procedimenti penali. Tuttavia tali procedimenti, includendo le disposizioni finali, devono essere in totale conformità con i principi e le norme della CRC come elaborate in questo Commento generale.

La numero 4 delle Regole di Pechino raccomanda che la MACR non venga fissata entro una fascia d'età troppo bassa, tenendo conto della maturità emotiva, mentale e intellettuale. In linea con questa regola il Comitato ha raccomandato gli Stati parti di non istituire una MACR entro una fascia d'età troppo bassa e di innalzare la MACR a una fascia accettabile a livello internazionale. Si può dedurre da queste raccomandazioni che un'età minima di 12 anni è considerata dal Comitato inaccettabile a livello internazionale. Si raccomanda agli Stati parti di innalzare la loro MACR più bassa all'età di 12 anni come età minima assoluta e continuare a innalzarla a una fascia d'età più alta.

17. Allo stesso tempo, il Comitato sollecita gli Stati parti a non abbassare la loro MACR all'età di 12 anni. Una MACR più alta, ad esempio di 14 o 16 anni di età contribuisce a un sistema di giustizia minorile il quale, in conformità con l'articolo 40(3)(b) della CRC, tratta i minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari, provvedendo al pieno rispetto dei diritti umani e delle garanzie legali del minore. A tal proposito, gli Stati parti dovrebbero informare in maniera dettagliata il Comitato, all'interno dei loro rapporti, riguardo alla modalità con cui i minori aventi un'età inferiore a quella stabilita dalla MACR istituita nel loro diritto vengono trattati all'atto di venire riconosciuti colpevoli di un reato, o sospettati o accusati di ciò, e quali tipologie di garanzie legali vengono adottate per garantire che il loro trattamento sia equo e imparziale come quello riservato ai minori aventi un'età pari o superiore a quella stabilita dalla MACR.
18. Il Comitato desidera esprimere la sua preoccupazione riguardo alla pratica di permettere che vi siano eccezioni alla MACR, le quali permettono l'utilizzo di un'età minima più bassa di responsabilità penale nei casi in cui il minore, ad esempio, viene accusato di aver commesso un reato grave o nel caso in cui il minore viene considerato maturo abbastanza per essere ritenuto penalmente responsabile. Il Comitato raccomanda caldamente agli Stati parti di istituire una MACR che non permetta, in via eccezionale, l'uso di un'età più bassa.



19. Qualora non vi sia prova dell'età e non possa essere stabilito che il minore abbia un'età pari o superiore a quella stabilita dalla MACR, il minore non deve essere considerato penalmente responsabile (vedi anche para. 22 di seguito).
20. *Il limite di età massima per la giustizia minorile.*  
Il Comitato desidera attirare l'attenzione degli Stati parti anche riguardo al limite di età massima per l'applicazione delle regole della giustizia minorile. Queste regole speciali per la giustizia minorile – sia in termini di regole procedurali speciali sia in termini di regole per la *diversion* e disposizioni speciali – dovrebbero venire applicate, iniziando dalla MACR istituita nel paese, a tutti i minori che, all'epoca della loro presunta perpetrazione di un reato (o atto punibile ai sensi della legge penale), non avevano ancora raggiunto i 18 anni di età.
21. Il Comitato desidera rammentare agli Stati parti che essi hanno riconosciuto il diritto di ogni minore sospettato, accusato, o riconosciuto colpevole di reato penale a essere trattato in conformità con le norme dell'articolo 40 della CRC. Ciò significa che ogni persona avente meno di 18 anni all'epoca della presunta perpetrazione di un reato deve essere trattata secondo le regole della giustizia minorile.  
Pertanto, il Comitato raccomanda agli Stati parti che limitano l'applicabilità delle loro regole di giustizia minorile ai minori aventi un'età inferiore a 16 anni, o che permettono in via eccezionale che i minori aventi un'età compresa tra i 16 e 17 anni siano trattati come adulti criminali, di cambiare le leggi al fine di raggiungere una totale e non discriminatoria attuazione delle norme del loro sistema di giustizia minorile per tutte le persone aventi un'età inferiore ai 18 anni. Il Comitato osserva con apprezzamento che alcuni Stati parti permettono l'applicazione delle regole e dei regolamenti di giustizia minorile alle persone di 18 anni o più, generalmente fino a 21 anni, sia come regola generale sia in via eccezionale.
22. Infine, il Comitato desidera sottolineare il fatto che utilizzare limiti di età in un senso o nell'altro, caso comune a tutti gli Stati parti, rende cruciale la totale attuazione dell'articolo 7 della CRC nel quale si richiede che, *inter alia*, ogni minore venga immediatamente registrato dopo la nascita. Un minore senza una data di nascita dimostrabile è estremamente vulnerabile a ogni tipo di abuso e ingiustizia connesso alla famiglia, al lavoro, all'educazione e in particolare nel sistema di giustizia minorile. Ogni minore deve essere provvisto di un certificato di nascita gratuito ogni qual volta sia necessario provare la sua età. Qualora non fosse possibile dimostrare l'età, il minore ha diritto a un'indagine medica e sociale attendibile che possa stabilire la

sua età, e nel caso di conflitto o di prova non convincente, il minore ha diritto alla regola del beneficio del dubbio.

#### **D. Le garanzie di un processo equo**

23. L'articolo 40(2) della CRC contiene un elenco esteso dei diritti o delle garanzie volti a garantire che ogni minore sospettato o accusato di reato penale riceva un trattamento e un processo equo. La gran parte di tali garanzie possono essere trovate anche nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR); tali garanzie sono state elaborate e commentate dal Comitato del ICCPR all'interno del Commento generale n. 13 (1984) che è attualmente in fase di revisione. Tuttavia, l'attuazione di queste garanzie per i minori presenta alcune caratteristiche specifiche che verranno presentate in questa sezione. Prima di fare ciò, il Comitato desidera enfatizzare quanto segue: la condizione fondamentale per un'attuazione corretta ed efficiente di questi diritti o garanzie dipende dalla qualità delle persone impegnate nell'amministrazione della giustizia minorile. La formazione di tutti questi professionisti, come gli ufficiali di polizia, i pubblici ministeri, i rappresentanti legali o altri rappresentanti del minore, i giudici, gli agenti addetti alla libertà vigilata e altri risulta cruciale e dovrebbe essere sistematica e continuativa. Questi professionisti dovrebbero essere ben informati riguardo allo sviluppo fisico, psicologico, mentale e sociale di un minore e più in particolare di un adolescente, e riguardo alle necessità speciali dei minori più vulnerabili, come i minori disabili, i minori profughi, i minori che vivono per strada, i minori rifugiati e in cerca di asilo, e i minori appartenenti a minoranze razziali, etniche, religiose, linguistiche o ad altre minoranze (vedi para. 4 precedente nella sezione a). Poiché le ragazze all'interno del sistema di giustizia minorile potrebbero essere facilmente trascurate in quanto rappresentano solamente un piccolo gruppo, occorre porre speciale attenzione alle loro esigenze particolari, ad esempio in relazione a un abuso subito e alle necessità speciali di salute. I professionisti e lo staff dovrebbero agire in tutte le circostanze in maniera rispettosa della dignità e del valore del minore, rinforzando così il rispetto del minore per i diritti umani e le libertà fondamentali degli altri, e promuovendo il reinserimento del minore e la sua assunzione di un ruolo costruttivo all'interno della società (art. 40(1) CRC).

Tutte le garanzie riconosciute nell'articolo 40(2) della CRC, che verranno trattate in seguito, rappresentano gli standard minimi; ciò significa che gli Stati parti possono e dovrebbero tentare di stabilire e osservare standard più elevati, ad esempio nell'ambito dell'assistenza legale e del coinvolgimento del minore e dei suoi genitori nel processo giudiziario.

*23a. Giustizia minorile non retroattiva (art. 40(2)(a)).*

L'articolo 40 (2)(a) della CRC afferma che la regola secondo la quale nessuno può essere considerato colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse, deve essere applicata anche ai minori (vedi anche art. 15 del ICCPR). Ciò significa che nessun minore può essere accusato o giudicato in base al diritto penale per azioni o omissioni che, nel momento in cui sono state commesse non erano proibite dalla legge nazionale e internazionale. Alla luce del fatto che molti Stati parti hanno recentemente rafforzato e/o espanso le loro norme di diritto penale al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il Comitato raccomanda agli Stati parti di garantire che tali accuse non si risolvano in pene dei minori retroattive o non ai sensi della legge. Il Comitato desidera anche rammentare agli Stati parti la regola secondo la quale nessuna pena più severa di quella applicabile all'epoca della perpetrazione di un reato dovrà essere applicata, come affermato nell'articolo 15 ICCPR, e alla luce dell'articolo 41 della CRC, applicabile ai minori negli Stati parti all'ICCPR. Nessun minore dovrebbe essere punito con una pena più severa rispetto a quella applicabile all'epoca della perpetrazione del reato. Ma se una modifica del diritto avvenuta dopo la commissione del reato da parte del minore provvedesse a una pena più leggera, il minore beneficerebbe di questa modifica.

*23b. La presunzione di innocenza (art. 40(2)(b)(i)).*

La presunzione di innocenza è fondamentale per la protezione dei diritti umani dei minori in conflitto con la legge. Ciò significa che l'onere della prova in merito ai reati contestati al minore grava sull'accusa. Il minore sospettato o accusato di reato penale ha il beneficio del dubbio ed è colpevole solamente quando viene accusato, se queste accuse sono state provate al di là del ragionevole dubbio. Il minore ha il diritto di essere trattato in conformità con questa presunzione ed è dovere delle autorità pubbliche o di altre coinvolte di astenersi dal pregiudicare l'esito del processo. Gli Stati parti dovrebbero fornire informazioni riguardo lo sviluppo del minore al fine di garantire che questa presunzione di innocenza venga rispettata nella pratica. Il minore potrebbe comportarsi in maniera sospettosa a causa della mancanza di comprensione del processo, per immaturità, per timore o per altre ragioni, tuttavia le autorità non devono supporre che il minore sia colpevole senza una prova dimostrata al di là del ragionevole dubbio.

*23c. Il diritto a essere ascoltato (art. 12).*

L'articolo 12(2) della CRC richiede che al minore venga data l'opportunità di essere ascoltato in qualunque procedura giudiziaria o ammini-

strativa che lo interessa, sia direttamente che per mezzo di un rappresentante o di un organo appropriato in maniera conforme con le regole procedurali del diritto nazionale. Risulta ovvio che per un minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato, il diritto a essere ascoltato è fondamentale per un processo equo. Risulta ugualmente ovvio che il minore ha il diritto di essere ascoltato direttamente e non solamente attraverso un rappresentante o un organo appropriato se ciò è nel suo interesse superiore. Questo diritto del minore deve essere osservato pienamente in tutte le fasi del processo, iniziando dalla fase precedente al processo quando il minore ha il diritto di rimanere in silenzio, nonché il diritto di essere ascoltato dalla polizia, dal pubblico ministero e dal giudice che segue le indagini. Tuttavia si applica anche nella fase del giudizio e di pronunciamento della sentenza, e nella fase di attuazione della stessa. In altre parole, al minore deve essere data l'opportunità di esprimere le proprie opinioni liberamente, e a tali opinioni deve essere data la dovuta considerazione in conformità con la sua età e la sua maturità (art. 12(1) CRC), durante tutto il processo minorile. Ciò significa che il minore, al fine di partecipare in maniera efficace ai procedimenti, deve essere informato non solo sulle accuse (vedi para. 23 sezione a), ma anche sul processo minorile in quanto tale e sugli esiti possibili. Deve essere data al minore l'opportunità di esprimere le proprie opinioni riguardo a misure (alternative) che potrebbero essere adottate, e ai desideri o alle preferenze che il minore potrebbe avere a tal proposito deve essere data la dovuta considerazione. Affermare che il minore è responsabile penalmente implica che egli sia in grado di prendere parte alle decisioni relative alla risposta più appropriata alle accuse di reato (vedi para. 23 sezione d di seguito). È inutile dire che i giudici coinvolti sono responsabili delle decisioni da loro adottate. Ma trattare il minore come soggetto passivo non significa riconoscere i suoi diritti e non contribuisce a dare una risposta efficace al suo comportamento. Ciò si applica anche nell'attuazione delle misure imposte. Studi effettuati mostrano che l'impegno attivo del minore in questa attuazione contribuirà in molti casi a raggiungere un risultato positivo.

*23d. Il diritto a una partecipazione effettiva nei procedimenti (art 40(2)(b)(iv)).*

Un processo equo richiede che il minore sospettato o accusato di reato sia messo nelle condizioni di partecipare effettivamente al processo, e pertanto necessita di comprendere le accuse, e le possibili conseguenze e pene, al fine di istruire il rappresentante legale, contestare i testimoni, fornire un resoconto degli eventi e prendere decisioni appropriate riguardo alla prova, alla testimonianza e alle misure imposte. L'articolo 14 delle Regole di Pechino afferma che i procedi-

menti dovrebbero essere condotti in un'atmosfera di comprensione che permetta al minore di partecipare e di esprimere se stesso liberamente. Tenendo conto dell'età e della maturità del minore, potrebbe essere richiesto anche di modificare le procedure e le prassi del tribunale.

*23e. Informazioni dirette e sollecite dell'accusa(e) (art.40(2)(b)(ii)).*

Ogni minore sospettato o accusato di reato ha il diritto di essere informato in modo sollecito e diretto delle accuse rivoltegli. Sollecito e diretto significa il prima possibile, ossia quando il pubblico ministero o il giudice intraprendono azioni procedurali iniziali contro il minore. Ma anche quando le autorità decidono di trattare il caso senza ricorrere a procedimenti giudiziari, il minore deve essere informato dell'accusa(e) che potrebbe giustificare tale approccio. Questa condizione è richiesta dall'articolo 40(3)(b) della CRC, secondo il quale le garanzie legali dovrebbero essere pienamente rispettate. Il minore dovrebbe essere informato in una lingua che comprende. Ciò potrebbe richiedere una presentazione dell'informazione in una lingua straniera ma anche una "traduzione" del linguaggio legale formale spesso usato nelle cause penali/minorili in espressioni che un minore possa comprendere. Fornire al minore un documento ufficiale non è sufficiente e potrebbe essere necessaria una spiegazione orale. Le autorità non dovrebbero lasciare questo compito ai genitori o ai rappresentanti legali o all'assistenza legale (o di altro tipo) del minore. È compito delle autorità (ad es. la polizia, il pubblico ministero, il giudice) garantire che il minore comprenda ogni accusa portata a suo carico. Il Comitato è dell'opinione che dare informazioni ai genitori o ai rappresentanti legali non dovrebbe rappresentare un'alternativa alla comunicazione di queste al minore. Risulta molto più appropriato se sia il minore che i genitori o i rappresentanti legali ricevono le informazioni in modo tale che essi possano comprendere l'accusa(e) e le possibili conseguenze.

*23f. Assistenza legale o altra assistenza appropriata (art. 40(2)(b)(ii)).*

L'assistenza legale o altra assistenza appropriata deve essere garantita al minore per preparare e presentare la propria difesa. La CRC richiede che al minore sia data assistenza, la quale non necessariamente deve essere di natura legale ma deve risultare appropriata. Viene lasciata alla discrezione degli Stati parti di decidere in che modo questa assistenza debba essere fornita, ma certamente dovrebbe essere gratuita. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di fornire, per quanto è possibile, un'assistenza legale preparata adeguatamente, attraverso avvocati esperti o professionisti paraprofessionali. È possibile un'altra forma appropriata di assistenza (ad esempio assistente socia-

le), purché chi svolga tale incarico abbia sufficienti conoscenze e comprenda i vari aspetti legali del processo minorile e sia formato per lavorare con i minori in conflitto con la legge. Come viene richiesto dall'articolo 14(3)(b) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il minore e il suo assistente devono avere il tempo e le strutture necessarie per preparare la difesa. Le comunicazioni tra il minore e il suo assistente, sia scritte che orali, devono svolgersi in condizioni tali che la riservatezza della comunicazione possa essere pienamente rispettata in conformità con la garanzia fornita dall'articolo 40(2)(b)(vii) della CRC, e con il diritto del minore a essere protetto contro l'interferenza alla sua privacy e corrispondenza (art. 16 CRC). Alcuni Stati parti hanno formulato delle riserve relative a questa garanzia (art. 40(2)(b)(ii) CRC), assumendo per vero che essa si applichi solo nel caso di assistenza legale e pertanto di un avvocato. Essendo tale supposizione errata, tali riserve potrebbero e dovrebbero essere revocate.

*23g. Decisioni prese "senza indugio" e con il coinvolgimento dei genitori (art. 40(2)(b)(iii)).*

È opinione comune, a livello internazionale, che per i minori in conflitto con la legge, il periodo di tempo che intercorre tra la perpetrazione del reato e la risposta finale all'atto dovrebbe essere il più breve possibile. Più lungo è tale periodo, più probabile è che la risposta perda il suo impatto pedagogico positivo desiderato, e più il minore sarà stigmatizzato. A tal proposito, il Comitato fa riferimento anche all'articolo 37(d) della CRC, secondo il quale il minore privato della libertà ha diritto a una decisione sollecita riguardo all'atto da lui/lei commesso per contestare la legittimità della privazione della propria libertà. La regola del "sollecito" risulta persino più efficace – e legittima data la gravità dell'atto di privazione di libertà – rispetto alla regola "senza indugio" (art. 40(2)(b)(iii) CRC), che a sua volta è più efficace della regola "senza ingiustificato ritardo" dell'articolo 143)(c) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Il Comitato raccomanda gli Stati parti di fissare e rispettare precisi limiti di tempo riguardo al periodo che intercorre tra la perpetrazione del reato e la conclusione delle indagini preliminari, la decisione del pubblico ministero (o di altro organo competente) di costruire accuse contro il minore e la sentenza finale e le prescrizioni del tribunale o di altri organi giudiziari competenti. Tali limiti di tempo dovrebbero essere molto più brevi rispetto a quelli previsti per gli adulti. Tuttavia, allo stesso tempo, le decisioni "senza indugio" dovrebbero essere il risultato di un processo nel quale i diritti umani del minore e le garanzie legali siano pienamente rispettate. In un processo decisionale "senza indugio", deve essere presente l'assistenza legale o un altro tipo di

assistenza. Questa presenza non deve essere limitata al processo davanti al tribunale o ad altri organi giudiziari, ma deve essere applicata anche a tutte le altre fasi del processo, iniziando dall'interrogatorio del minore da parte della polizia. I genitori o i tutori legali dovrebbero essere presenti durante le attività procedurali in quanto potrebbero fornire assistenza psicologica ed emotiva al minore. La presenza dei genitori non significa che i genitori possano agire nella difesa del minore o siano coinvolti nel processo decisionale. Tuttavia, il giudice o l'autorità competente potrebbe decidere, in base alla richiesta del minore o del proprio legale o di altra assistenza appropriata o perché non è nell'interesse superiore del bambino (art. 3 CRC), di limitare, ridurre o escludere la presenza dei genitori dai procedimenti. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di prevedere esplicitamente per legge il maggior coinvolgimento possibile dei genitori o dei tutori legali nei procedimenti contro il minore. Questo coinvolgimento in generale contribuisce a dare una risposta efficace al reato commesso dal minore. Al fine di promuovere il coinvolgimento parentale, i genitori devono venire informati dell'arresto del loro figlio il più presto possibile. Allo stesso tempo, il Comitato si rammarica per la tendenza in atto in alcuni paesi a introdurre pene destinate ai genitori per i reati commessi dai loro figli. La responsabilità civile per i danni causati dal comportamento del minore può, in alcuni casi, essere appropriata, in particolare per i minori più giovani (ad esempio al di sotto dei 16 anni d'età). Tuttavia criminalizzare i genitori dei minori in conflitto con la legge molto probabilmente non contribuirà a farli diventare parti attive nel processo di reinserimento sociale del figlio.

*23h. Libertà dall'autoincriminatione obbligatoria (art. 40(2)(b)(iv)).*

In linea con l'articolo 14(3)(g) dell'ICCPR, la CRC richiede che un minore non sia costretto a rendere testimonianza, o confessare, o dichiararsi colpevole. Ciò significa innanzitutto – chiaramente – che la tortura, il trattamento crudele, disumano o degradante al fine di acquisire un'ammissione o una confessione costituisce una grave violazione dei diritti dell'infanzia (art. 37(a)CRC) ed è completamente inaccettabile. Nessuna di tali ammissioni o confessioni può essere ammissibile come prova (articolo 15 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti).

Tuttavia vi sono molti altri modi meno violenti per costringere o condurre il minore a dichiararsi colpevole o a rendere testimonianza. Il termine "costretto" dovrebbe essere interpretato nel senso più ampio e non limitato alla forza fisica o ad altre chiare violazioni dei diritti umani. L'età del minore, lo sviluppo del minore, la durata dell'interrogatorio, la mancanza di comprensione da parte del minore, il timore

di andare incontro a conseguenze sconosciute o alla possibilità prospettata di incarcerazione possono condurre il minore a una confessione che non corrisponde a verità. Ciò potrebbe divenire persino più probabile se vengono promesse ricompense come “potrai andare a casa appena ci avrai detto la verità”; o se vengono promesse pene più leggere o il rilascio.

Il minore interrogato deve avere accesso a un rappresentante legale o a un altro rappresentante appropriato, e deve poter richiedere che i propri genitori siano presenti durante l’interrogatorio. Occorre intraprendere un esame minuzioso e indipendente dei metodi di interrogatorio per garantire che la prova sia volontaria e non forzata, data la totalità delle circostanze, e che sia attendibile. Il tribunale o altri organi competenti, al momento di considerare la volontarietà e l’attendibilità di un’ammissione o di una confessione da parte di un minore, deve tenere conto dell’età del minore, della durata della custodia e dell’interrogatorio, della presenza di un consulente legale o di altro consulente, dei genitori, o di rappresentanti indipendenti del minore. Gli ufficiali della polizia e le altre autorità incaricate di svolgere le indagini dovrebbero essere formate adeguatamente per evitare che le tecniche e le pratiche utilizzate per l’interrogatorio non si risolvano in confessioni o testimonianze forzate e inattendibili.

*23i. Presenza e interrogatorio dei testimoni 40(2)(b)(iv)).*

La garanzia contenuta nell’articolo 40(2)(b)(iv)) sottolinea che il principio di parità (cioè in base alle condizioni di parità tra difesa e accusa) dovrebbe essere rispettato all’interno dell’amministrazione della giustizia minorile. La frase “interrogare o far interrogare” si riferisce al fatto che vi sono delle distinzioni all’interno dei sistemi legali, particolarmente tra i processi accusatori e inquisitori. In quest’ultimo, al convenuto viene spesso permesso di interrogare i testimoni benché raramente eserciti questo diritto, lasciando l’interrogatorio dei testimoni all’avvocato o nel caso di minori, a un altro organo competente. Tuttavia, risulta importante che l’avvocato o un altro rappresentante informi il minore riguardo la possibilità di interrogare i testimoni e permettere a quest’ultimo di esprimere la propria opinione a tale proposito; a tali opinioni dovrebbe essere data la dovuta considerazione in conformità con l’età e la maturità del minore (art. 12 CRC).

*23j. Il diritto di presentare appello (art. 40(2)(b)(v)).*

Il minore ha il diritto di presentare appello avverso la sentenza che lo giudica colpevole secondo accuse portate contro di lui/lei e avverso le prescrizioni imposte come conseguenza di tale verdetto di colpevolezza. Questo ricorso dovrebbe essere deciso da un’autorità o da un organo giudiziario più alto, competente, indipendente e imparziale; in



altre parole dovrebbe essere deciso da un organo che soddisfi gli stessi standard e requisiti di quello che ha trattato il caso in prima istanza. Questa garanzia è simile a quella espressa nell'articolo 14(5) del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Questo diritto di presentare appello non è limitato solamente ai reati più gravi. Ciò sembra essere la ragione per cui un numero considerevole di Stati parti formulano delle riserve riguardo a questa norma al fine di limitare ai soli reati più gravi e/o che comportano la reclusione, il diritto del minore di presentare appello. Il Comitato rammenta agli Stati parti del Patto che una simile norma è stata formulata nel articolo 25(5) del Patto. Alla luce dell'articolo 41 della CRC, ciò significa che questo articolo dovrebbe riconoscere a ogni minore giudicato il diritto di presentare appello. Il Comitato raccomanda agli Stati parti che hanno formulato riserve alla norma contenuta nell'articolo 40(2)(b)(v) di ritirarle.

*23k. Assistenza gratuita di un interprete (art. 40(2)(vi)).*

Se il minore non comprende o non parla la lingua utilizzata dal sistema della giustizia minorile, ha il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete. Questa assistenza non deve essere limitata al procedimento in tribunale ma deve essere disponibile in tutte le fasi del processo della giustizia minorile. È importante anche che l'interprete sia formato per lavorare con/per i minori, poiché l'uso e la comprensione della loro madre lingua potrebbero essere diversi da quelli degli adulti. La mancanza di conoscenza e/o esperienze a tal proposito potrebbe ostacolare la piena comprensione da parte del minore delle questioni sollevate e interferire con il diritto a un processo equo e a una partecipazione effettiva. La condizione che comincia con "se" ("se il minore non comprende o non parla la lingua utilizzata") significa che un bambino ad esempio di origine straniera o etnica che – oltre alla propria madre lingua – comprende e parla la lingua ufficiale, non deve usufruire dell'assistenza gratuita di un interprete. Il Comitato desidera anche attirare l'attenzione degli Stati parti sui minori con disturbi del linguaggio e altre disabilità. In linea con lo spirito dell'articolo 40 (2) (vi) e in conformità con la protezione speciale riconosciuta ai minori disabili dall'articolo 23 il Comitato raccomanda agli Stati parti di garantire che i minori con disturbi del linguaggio o altre disabilità ricevano assistenza affettiva e adeguata di professionisti ben formati, ad esempio nel linguaggio dei segni, nel caso fossero soggetti al processo minorile (vedi anche a tal proposito il Commento generale n. 9 del Comitato sui diritti dei bambini con disabilità; CRC/GC/9/2006).

*23l. Pieno rispetto della privacy (artt. 16 e 40(2)(b)(vii)).*

Il diritto del minore ad avere la propria privacy rispettata in tutte le fasi dei procedimenti riflette il diritto alla protezione della privacy

sancito nell'articolo 16 della CRC. 'Tutte le fasi dei procedimenti' significa comprendere il periodo che va dal contatto iniziale con le forze dell'ordine (ad esempio una richiesta di informazioni e di identificazione) fino alla decisione finale da parte di un'autorità competente o alla cessazione della sorveglianza, la custodia, o la privazione della libertà. Ciò in questo contesto particolare significa evitare un danno causato da una pubblicità ingiusta o dal processo di etichettamento. Nessuna informazione che possa condurre all'identificazione del minore colpevole dovrebbe essere diffusa, a causa dell'effetto di stigmatizzazione che ciò potrebbe causare per il possibile impatto sulla loro capacità di ottenere un'educazione, un lavoro, un alloggio o sulla possibilità di essere al sicuro. Ciò significa che un'autorità pubblica dovrebbe essere molto riluttante nell'autorizzare le pubblicazioni relative a reati di cui sono sospettati i minori e limitarle a casi veramente eccezionali. Esse devono adottare misure per garantire che i minori non siano identificabili attraverso tali pubblicazioni. I giornalisti che violano il diritto alla privacy di un minore in conflitto con la legge dovrebbero essere sottoposti a sanzioni disciplinari e, qualora fosse necessario, penali (in caso di recidiva). Al fine di proteggere la privacy del minore, la maggioranza degli Stati parti ha come regola – talvolta con la possibilità di eccezioni – che il processo o altre udienze in cui sia presente un minore accusato di reato debbano avvenire a porte chiuse. Questa regola permette la presenza di esperti o di altri professionisti con il permesso speciale del tribunale. Udienze pubbliche nella giustizia minorile dovrebbero essere possibili solamente in casi ben definiti e con decisione scritta del tribunale. Contro tale decisione dovrebbe essere possibile un appello da parte del minore. Il Comitato raccomanda tutti gli Stati parti di introdurre la regola secondo cui il processo o altre udienze che coinvolgano un minore in conflitto con la legge dovrebbero essere condotte a porte chiuse. Le eccezioni a questa regola dovrebbero essere molto limitate e chiaramente previste dal diritto. Il verdetto/sentenza dovrebbe essere pronunciato in pubblico durante una sessione del processo in modo tale che l'identità del minore non venga rivelata. Il diritto alla privacy (art. 16 della CRC) richiede a tutti i professionisti impegnati nell'attuazione delle prescrizioni impartite dal tribunale o da un'altra autorità competente di mantenere riservate tutte le informazioni che potrebbero portare all'identificazione del minore in tutti i loro contatti esterni. Inoltre, il diritto alla privacy significa anche che i verbali del minore colpevole saranno mantenuti strettamente confidenziali e non accessibili a terzi, eccetto a coloro che sono direttamente impegnati nelle indagini, nel giudizio e nella disposizione del caso. Al fine

di evitare la stigmatizzazione e/o i pregiudizi, i verbali del minore colpevole non devono venire utilizzati nei procedimenti giudiziari a carico di adulti in casi successivi che coinvolgono lo stesso minore colpevole (vedi Le Regole di Pechino, regole 21.1 e 21.2), o per aggravare le condanne future. Il Comitato raccomanda gli Stati parti di introdurre regole che permettano la rimozione automatica dai verbali penali del nome del minore che ha commesso un reato fino a quando non abbia compiuto 18 anni, o per alcuni, limitati reati gravi in cui la rimozione è possibile su richiesta del minore, se necessario, e in base a precise condizioni (ad esempio non avere commesso un reato entro due anni dalla prima condanna).

## **E. Disposizioni (vedi anche Parte B precedente)**

### **24. *Alternative precedenti al processo.***

La decisione di avviare un procedimento penale formale non implica necessariamente che questo procedimento debba concludersi con una sentenza formale del tribunale per il minore. In linea con le osservazioni formulate nella Parte B precedente, il Comitato desidera sottolineare che le autorità competenti – nella maggioranza degli Stati l'ufficio del pubblico ministero – dovrebbero valutare costantemente le possibilità di alternative alla sentenza di condanna del tribunale. In altre parole, dovrebbero proseguire gli sforzi per raggiungere una conclusione appropriata del caso, attraverso l'offerta di misure come quelle menzionate nella Parte B. La natura e la durata di queste misure offerte dall'accusa potrebbero essere più impegnative e pertanto un'assistenza legale o di altro tipo appropriata al minore sarebbe necessaria. L'esecuzione di tali misure dovrebbe essere presentata al minore come un modo per interrompere il procedimento penale/minorile formale, che verrà sospeso se alla misura è stata data attuazione in maniera soddisfacente. In questo processo di offerta di alternative alla condanna del tribunale conforme all'accusa, i diritti umani del minore e le garanzie legali dovrebbero essere pienamente rispettate. A tal proposito, il Comitato si riferisce alle raccomandazioni contenute nel para. 13, le quali si applicano qui in uguale misura.

### **25. *Disposizioni del tribunale/giudice minorile.***

Al termine di un processo giusto ed equo in totale conformità con l'articolo 40 della CRC (vedi Parte D precedente), viene presa una decisione riguardo alle misure da prescrivere al minore riconosciuto colpevole del presunto reato. Le leggi devono fornire al tribunale/giudice, o ad altre autorità o organi giudiziari competenti, indipendenti e imparziali una varietà estesa di possibili alternative alle misure istituzionali e alla priva-

zione della libertà, alternative che vengono elencate in maniera non dettagliata nell'articolo 40(4) della CRC, per garantire che la privazione di libertà rappresenti un provvedimento di ultima risorsa e della durata più breve possibile (art. 37(b) CRC).

Il Comitato desidera enfatizzare che la risposta a un reato dovrebbe essere sempre proporzionata alle circostanze e alla gravità di quest'ultimo, ma anche all'età, al minor grado di colpevolezza, alle circostanze e alle necessità del minore, nonché ai bisogni particolari e a lungo termine della società. Un approccio strettamente punitivo non è in conformità ai principi guida per la giustizia minorile contenuti nell'articolo 40(1) della CRC (vedi par. 4 precedente). Il Comitato ribadisce che la pena corporale come sanzione è una violazione di questi principi e dell'articolo 37 che proibisce tutte le forme di trattamento o pena crudeli, disumane e degradanti (vedi anche Commento generale n. 8 (2006) riguardo il diritto dei minori alla protezione da ogni forma di pena corporale e di altre pene crudeli e degradanti). Nei casi di reati gravi commessi da minori, si possono tenere in considerazione prescrizioni proporzionate alle condizioni soggettive e oggettive del colpevole e (alla gravità) del reato, includendo le considerazioni riguardo al bisogno di sicurezza pubblica e di sanzioni, ma nel caso di minori, tali considerazioni devono sempre cedere il passo al dovere di tutelare il loro benessere e il loro interesse superiore e di promuovere il loro reinserimento.

Il Comitato nota che se una disposizione penale è collegata all'età del minore, e vi è una prova contraddittoria, inconcludente o incerta dell'età del minore, quest'ultimo deve avere il diritto alla regola del beneficio del dubbio (vedi anche parr. 19 e 22 precedenti). Quanto alle alternative alla privazione della libertà/misure istituzionali, vi è un'ampia varietà di prassi sull'uso e l'attuazione di tali misure. Gli Stati parti dovrebbero trarre beneficio da questa prassi e sviluppare e attuare queste alternative adattate alla loro cultura e tradizione. È inutile dire che le misure che comprendono il lavoro forzato o la tortura o un trattamento disumano e degradante devono essere esplicitamente proibite e che i responsabili di tali pratiche dovrebbero essere consegnati alla giustizia. Successivamente a queste osservazioni, il Comitato desidera attirare l'attenzione sulle disposizioni proibite ai sensi dell'articolo 37(a) della CRC e sulla privazione della libertà.

## **26. *Proibizione della pena di morte.***

L'articolo 37(a) della CRC ribadisce la norma accettata a livello internazionale (vedi ad esempio art. 6(5) del Patto internazionale sui diritti civili e politici) secondo la quale la pena di morte non può essere comminata per un crimine commesso da un individuo che all'epoca della commissione del reato aveva un'età inferiore a 18 anni. Sebbene il testo sia chiaro, vi sono Stati parti che ritengono che la regola proibisca solo l'esecuzione di persone

aventi un'età inferiore a 18 anni. Tuttavia, in base a questa regola il criterio esplicito e decisivo riguarda l'età all'epoca della commissione del reato. Ciò significa che la pena di morte non potrebbe essere comminata per un reato commesso da una persona di età inferiore a 18 anni indipendentemente dalla sua età al momento del processo o della pronuncia della sentenza o dell'esecuzione della pena. Il Comitato raccomanda ai pochi Stati parti che ancora non l'hanno fatto, di abolire la pena di morte per tutti i crimini commessi da persone di età inferiore a 18 anni e di sospendere l'esecuzione di tutte le sentenze di condanna a morte nei loro confronti fino a che le misure legislative necessarie ad abolire la pena di morte per i minori non vengano pienamente emanate. La pena di morte imposta dovrebbe essere modificata in una pena che sia in totale conformità con la CRC.

**27. *Divieto di detenzione a vita senza libertà condizionata.***

Nessun minore che all'epoca della perpetrazione del reato aveva un'età inferiore a 18 anni dovrebbe essere condannato al carcere a vita senza possibilità di rilascio o di libertà condizionata. Per tutte le sentenze comminate ai minori, la possibilità di rilascio dovrebbe essere considerata realistica e regolare. A tal proposito, il Comitato fa riferimento all'articolo 25 della CRC che riconosce il diritto all'esame periodico di tutti i minori collocati in istituti a scopo di cura, protezione o trattamento. Il Comitato rammenta agli Stati parti che condannano i minori alla detenzione a vita con la possibilità di rilascio o libertà condizionata, che questa sanzione deve essere pienamente conforme e deve fare in modo di realizzare le finalità della giustizia minorile indicate dall'articolo 40(1) della CRC. Ciò significa *inter alia* che il minore condannato alla detenzione dovrebbe ricevere un'educazione, un trattamento e una cura finalizzati al suo rilascio, al suo reinserimento e alla sua capacità di assumere un ruolo costruttivo all'interno della società. Questo richiede anche un esame regolare dello sviluppo del minore e dei suoi progressi al fine di decidere riguardo alla sua possibilità di rilascio. Data la probabilità che la detenzione a vita di un minore renderà difficile, se non impossibile, raggiungere le finalità della giustizia minorile nonostante la possibilità di rilascio, il Comitato raccomanda caldamente agli Stati parti di abolire tutte le forme di detenzione a vita per i reati commessi da persone di età inferiore a 18 anni.

**F. Privazione della libertà che comprende la detenzione precedente al processo e l'incarcerazione successiva al processo**

- 28.** L'articolo 37 della CRC contiene i principi guida in merito alla privazione della libertà, ai diritti procedurali di ogni minore privato della libertà e alle norme relative al trattamento e alle condizioni dei minori privati della libertà.

### *28a. Principi fondamentali.*

I principi guida sull'utilizzo della privazione della libertà sono: (a) l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento del minore dovrebbero essere conformi alla legge e dovrebbero essere utilizzati solamente come provvedimenti di ultima risorsa e per la durata più breve possibile; e (b) nessun minore dovrebbe essere privato della propria libertà illegalmente o in maniera arbitraria. Il Comitato nota con preoccupazione che, in molti paesi, i minori giacciono per mesi o persino anni nello stato di detenzione precedente al processo e ciò costituisce una grave violazione dell'articolo 37(b) della CRC.

Una vasta gamma di alternative efficaci deve essere resa disponibile (vedi Parte B precedente), affinché gli Stati parti adempiano al loro obbligo, ai sensi dell'articolo 37(b) della CRC, di fare ricorso alla privazione di libertà personale solamente come ultima risorsa. Queste alternative devono essere utilizzate in maniera attentamente strutturata anche per ridurre l'uso della detenzione precedente al processo, invece di "ampliare la rete" di minori sottoposti a sanzione. Inoltre, gli Stati parti dovrebbero adottare misure legislative appropriate ed altre misure per ridurre l'uso della detenzione precedente al processo. L'uso della detenzione precedente al processo come punizione viola la presunzione di innocenza. La legge dovrebbe chiaramente stabilire le condizioni richieste per trattenere il minore in stato di detenzione precedente al processo, in particolare per garantire la presenza del minore nei procedimenti davanti al giudice e nel caso in cui il minore rappresenti un pericolo immediato per se stesso e per gli altri. La durata della detenzione precedente al processo dovrebbe essere limitata dalla legge ed essere rivista regolarmente. Il Comitato raccomanda gli Stati parti di garantire che un minore possa essere rilasciato dallo stato di detenzione precedente al processo il più presto possibile, se necessario in base a precise condizioni. Le decisioni che riguardano la detenzione precedente al processo, inclusa la sua durata, dovrebbero essere prese da un'autorità o da un organo giudiziario competente, indipendente e imparziale, e il minore dovrebbe ricevere assistenza legale o altra appropriata assistenza.

### *28b. Diritti processuali (art. 37(d)).*

Ogni minore privato della propria libertà ha il diritto all'accesso immediato all'assistenza legale o ad altra assistenza appropriata, nonché il diritto di contestare la legittimità della misura della privazione della propria libertà di fronte al tribunale o ad altra autorità imparziale, competente e indipendente, e a una decisione sollecita riguardo a una qualsiasi di queste azioni. Ogni minore arrestato o privato della propria libertà dovrebbe essere condotto di fronte a un'autorità

competente che esamini la legittimità (o il persistere della legittimità) di questa privazione di libertà entro 24 ore. Il Comitato raccomanda anche agli Stati parti di garantire, attraverso norme di legge severe, che la legittimità di una detenzione precedente al processo sia rivista regolarmente, preferibilmente ogni due settimane. In caso di rilascio condizionato del minore, ad esempio attraverso l'applicazione di misure alternative, non è possibile che il minore sia accusato formalmente delle presunte accuse e sia condotto di fronte a un tribunale o a un'altra autorità o organo giuridico competente, indipendente e imparziale, oltre trenta giorni da quando la detenzione precedente al processo sia stata applicata. Il Comitato, conscio della pratica di rinvio delle udienze dei tribunali (spesso più di una volta), sollecita gli Stati parti a introdurre le norme di legge necessarie a garantire che il giudice minorile o un altro organo competente prenda una decisione definitiva riguardo alle accuse non più tardi di 6 mesi dalla loro presentazione. Il diritto di contestare la legittimità della privazione della libertà include non solo il diritto di appello, ma anche il diritto di accedere al tribunale, o a un'altra autorità o organo giuridico competente, indipendente e imparziale, nei casi in cui la privazione di libertà sia una decisione amministrativa (ad esempio della polizia, del pubblico ministero, di altra autorità competente). Il diritto a una decisione sollecita significa che una decisione deve essere presa il più presto possibile, ad esempio entro e non più tardi di due settimane dalla contestazione.

*28c. Trattamento e condizioni (art. 37(c)).*

Ogni minore privato della libertà dovrebbe essere separato dagli adulti. Un minore privato della propria libertà non dovrebbe essere collocato in una prigione destinata agli adulti nè in altre strutture per gli adulti. Vi sono prove abbondanti che il collocamento dei minori nelle carceri destinate agli adulti compromette la loro sicurezza fondamentale, il loro benessere e la loro capacità futura di non commettere nuovi reati e di reintegrarsi. L'ammessa eccezione sulla separazione dei minori dagli adulti, affermata nell'articolo 37(c) della CRC, "a meno che non venga considerato nell'interesse superiore del minore non farlo", dovrebbe essere interpretata rigorosamente; l'interesse superiore del minore non significa la convenienza degli Stati parti. Gli Stati parti dovrebbero istituire strutture separate per i minori privati della libertà, che includano personale distinto e specializzato per lavorare con i minori e politiche e pratiche distinte. La regola non implica che un minore collocato in una struttura per minori debba essere trasferito in una struttura destinata agli adulti immediatamente dopo aver compiuto i 18 anni. Il proseguimento della sua permanenza nella struttura per

minori dovrebbe essere possibile se ciò è nel suo interesse superiore o non contrario all'interesse superiore di un minore più giovane che si trova all'interno della struttura. Ogni minore privato della libertà ha il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e le visite. Al fine di facilitare le visite, il minore dovrebbe essere collocato in una struttura che sia più vicina possibile al luogo di residenza dei genitori. Le circostanze eccezionali che potrebbero limitare questo contatto dovrebbero essere chiaramente contenute nella legge e non lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti. Il Comitato richiama l'attenzione degli Stati parti sulle Regole delle Nazioni Unite sulla Protezione dei minori privati della propria libertà personale adottate dall'Assemblea Generale del 14 dicembre 1990 (Risoluzione 45/113). Il Comitato sollecita gli Stati parti ad attuare totalmente queste Regole [sebbene considerando anche fin quando risultano pertinenti le Regole Standard minime per il trattamento dei detenuti; vedi Regola 9 delle Regole di Pechino]. A tal proposito, il Comitato raccomanda agli Stati parti di recepire queste regole nell'ambito delle loro leggi e regolamenti nazionali, di renderle disponibili nella lingua nazionale o regionale per tutti i professionisti, le Ong e i volontari impegnati nell'amministrazione della giustizia minorile. Il Comitato desidera enfatizzare che *inter alia* i principi e le regole che seguono devono essere osservati in tutti i casi di privazione della libertà:

- Ai minori dovrebbero essere garantiti un ambiente e degli alloggi conformi alle finalità riabilitative delle sistemazioni residenziali, e dovrebbe essere dato il dovuto riguardo alle necessità del minore di avere garantita la privacy, gli stimoli sensoriali, le opportunità di socializzare con i coetanei, la partecipazione agli sport, l'esercizio fisico, le arti e le attività per il tempo libero.
- Ogni minore avente l'età per la scuola dell'obbligo ha il diritto a un'educazione adeguata alle proprie esigenze e capacità, e pensata per prepararlo al suo ritorno nella società; inoltre ogni minore dovrebbe, quando ritenuto appropriato, ricevere una formazione professionale per le occupazioni che potrebbero prepararlo a un futuro impiego.
- Ogni minore ha il diritto di essere visitato da un medico al momento dell'ammissione nella struttura detentiva/correttiva e dovrebbe ricevere cure mediche adeguate durante la sua permanenza nella struttura, che dovrebbero essere fornite, dove possibile, dalle strutture sanitarie e dai servizi della comunità.
- Il personale della struttura dovrebbe promuovere e facilitare contatti frequenti del minore con l'intera comunità inclusa la famiglia,



gli amici e le altre persone o rappresentanti di riconosciute organizzazioni esterne, e l'opportunità di fare visita alla propria famiglia e casa.

- La restrizione o la forza possono essere utilizzati solamente quando il minore presenta un imminente pericolo di offesa o danno per se stesso o per gli altri e solamente quando tutti gli altri mezzi di controllo siano esauriti. L'uso della restrizione o della forza, che comprende le restrizioni fisiche, meccaniche e mediche, dovrebbe avvenire sotto il controllo ravvicinato e diretto di un professionista (medico e/o psicologo). Non deve mai venire usato come una punizione. Lo staff della struttura dovrebbe ricevere una formazione riguardo gli standard applicabili, e i membri dello staff che usano la restrizione o la forza in violazione delle regole e degli standard dovrebbero essere puniti adeguatamente.
- Qualsiasi misura disciplinare non deve ledere la dignità personale del minore e deve essere coerente con le finalità principali della cura istituzionalizzata; le misure disciplinari che violano l'articolo 37 della CRC, comprese le pene corporali, il collocamento in celle buie, l'isolamento, o qualsiasi altra pena che potrebbe compromettere la salute fisica e mentale o il benessere del minore interessato, devono essere severamente proibite.
- Ogni minore dovrebbe avere il diritto di presentare richieste o lamentele, senza censura nel contenuto, all'amministrazione centrale, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità indipendente, ed essere informato della risposta senza indugio; i minori devono conoscere questi meccanismi e averne accesso facilitato.
- Ispettori indipendenti e qualificati dovrebbero essere formati per condurre ispezioni su basi regolari e ispezioni senza preavviso. Dovrebbero sostenere con particolare enfasi lo svolgersi di conversazioni coi minori all'interno delle strutture, in un ambiente confidenziale.

## V. L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

29. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi e dei diritti elaborati nei paragrafi precedenti, risulta necessario istituire un'organizzazione efficace dell'amministrazione della giustizia minorile e un sistema organico di giustizia minorile. Come viene asserito dall'articolo 40(3) della CRC, gli Stati parti dovrebbero cercare di promuovere l'approvazione di leggi, procedure, autorità e istituzioni specificatamente riferibili ai minori in conflitto con la legge penale. Ciò che viene richiesto dalle norme fon-

damentali di queste leggi e da queste procedure è stato presentato all'interno di questo Commento generale precedentemente. Ulteriori norme sono lasciate alla discrezionalità degli Stati parti. Ciò vale anche per la forma di queste leggi e per le procedure. Esse possono trovare collocazione in capitoli speciali del diritto penale (generale) e del diritto processuale penale, o essere accorpate in un atto separato o in una legge sulla giustizia minorile. Un sistema di giustizia minorile organico richiede l'istituzione di unità specializzate all'interno della polizia, del sistema giudiziario e delle corti e dell'ufficio del pubblico ministero, nonché di difensori specializzati o altri rappresentanti che forniscono assistenza legale o altra appropriata assistenza al minore.

- 30.** Il Comitato raccomanda agli Stati parti di istituire tribunali minorili sia come unità separate sia come parte dei tribunali regionali/distrettuali esistenti. Qualora ciò non fosse immediatamente fattibile per ragioni pratiche, gli Stati parti dovrebbero garantire la nomina di giudici specializzati o di magistrati che si occupino di giustizia minorile. Inoltre, servizi specializzati come l'affidamento in prova ai servizi sociali, la consulenza o la supervisione dovrebbero essere garantiti insieme alle strutture specializzate, come ad esempio centri di trattamento giornaliero e, dove necessario, strutture per cure residenziali e trattamento dei minori rei. In questo sistema di giustizia minorile, dovrebbe essere promosso in maniera costante un coordinamento efficace delle attività di tutte queste unità, strutture e servizi specializzati.

Risulta chiaro dai rapporti di molti Stati parti che le organizzazioni non governative possono e devono svolgere un ruolo importante non solamente nella prevenzione della delinquenza minorile ma anche nell'amministrazione della giustizia minorile. Il Comitato pertanto raccomanda agli Stati parti di cercare il coinvolgimento attivo di queste organizzazioni nello sviluppo e nell'attuazione delle rispettive politiche nazionali sulla giustizia minorile e di fornire loro le risorse necessarie per questo coinvolgimento.

## VI. CRESCITA DELLA CONSAPEVOLEZZA E FORMAZIONE

- 31.** I minori che commettono reati sono spesso oggetto di pubblicità negativa da parte dei media, che contribuisce a creare stereotipi discriminanti e negativi di questi minori e spesso dei minori in generale. Questa presentazione negativa o criminalizzazione del minore che ha commesso un reato è spesso basata su una rappresentazione erronea e/o su un malinteso in merito alle cause della delinquenza minorile e si conclude regolarmente con un richiamo all'adozione di un approccio più severo (ad esempio tolleranza zero, tre errori e sei fuori, sentenze punitive, processo in tri-

bunali destinati agli adulti e altre risposte principalmente punitive). Al fine di creare un ambiente positivo per una migliore comprensione delle cause che sono alla base della delinquenza minorile e un approccio al problema basato sui diritti, gli Stati parti dovrebbero condurre, promuovere e/o sostenere campagne educative e altre campagne per accrescere la consapevolezza della necessità e dell'obbligo di trattare i minori sospettati di violare il diritto penale in conformità con lo spirito e la lettera della CRC. A tal proposito, gli Stati parti dovrebbero cercare un coinvolgimento attivo e positivo dei membri del parlamento, delle Ong e dei media e sostenere i loro sforzi volti al miglioramento della comprensione di un approccio basato sui diritti per i minori che sono stati o sono in conflitto con la legge penale. È determinante che i minori, in particolare quelli che hanno sperimentato il sistema di giustizia minorile, siano coinvolti negli sforzi di aumento della consapevolezza.

32. Risulta essenziale per la qualità dell'amministrazione della giustizia minorile che tutti gli operatori coinvolti, inclusi quelli impiegati nelle forze dell'ordine e nella magistratura, ricevano una formazione appropriata finalizzata a informarli riguardo al contenuto e al significato delle norme della CRC in generale e quelle direttamente attinenti alla loro pratica quotidiana in particolare. La formazione dovrebbe essere organizzata in maniera sistematica e costante e non essere limitata alle informazioni sulle norme nazionali e internazionali attinenti. La formazione dovrebbe includere informazioni *inter alia* riguardo le cause sociali e le altre cause della delinquenza minorile, gli aspetti psicologici e altri aspetti dello sviluppo dei minori [con attenzione particolare alle minorenni e ai minori appartenenti a minoranze o a popolazioni indigene], la cultura e le tendenze nel mondo dei giovani, le dinamiche delle attività di gruppo e le misure idonee a trattare i minori che violano il diritto penale, in particolare le misure alternative ai procedimenti giudiziari (vedi Sezione IV, Parte B precedente).

## VII. RACCOLTA DATI, VALUTAZIONE E RICERCA

33. Il Comitato è profondamente preoccupato riguardo la mancanza di dati (anche di base e disaggregati) riguardo, *inter alia*, il numero e la natura dei crimini commessi dai minori, l'uso e la durata media della detenzione precedente al processo, il numero di minori sottoposti a misure alternative ai procedimenti giudiziari (*diversion*), il numero di minori condannati e la natura delle sanzioni comminate loro. Il Comitato sollecita gli Stati parti a raccogliere in maniera sistematica dati disaggregati rilevanti per la conoscenza delle prassi dell'amministrazione della giustizia mino-

rile, e necessarie allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione delle politiche e dei programmi finalizzati alla prevenzione e alle risposte efficaci alla delinquenza minorile in totale conformità con i principi e le norme della CRC.

34. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di condurre regolari valutazioni sulle rispettive prassi nell'ambito della giustizia minorile, in particolare sull'efficacia delle misure adottate, incluse le misure riguardanti la discriminazione, il reinserimento e la recidiva, e preferibilmente svolte dalle istituzioni accademiche indipendenti. La ricerca, ad esempio riguardo le disparità nell'amministrazione della giustizia minorile che potrebbero portare alla discriminazione, e gli sviluppi nell'ambito della delinquenza minorile, come programmi efficaci di *diversion*, o le nuove attività emergenti di delinquenza minorile, indicheranno i punti nodali di successo e di preoccupazione. È importante che i minori siano coinvolti in queste attività di valutazione e ricerca, in particolare coloro che sono entrati in contatto con il sistema della giustizia minorile. La privacy di questi minori e la riservatezza sulla loro collaborazione dovrebbe essere pienamente rispettata e protetta. A tal proposito, il Comitato rimanda gli Stati parti alle linee guida internazionali esistenti in materia di coinvolgimento dei minori nella ricerca.